



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

Ufficio: U.O.I. - GESTIONE OPERATIVA SEGNALETICA PER LA SICUREZZA STRADALE

Ordinanza N° 60 / 2016 del 08/07/2016

Oggetto: ordinanza nuova regolamentazione circolazione dei veicoli per il carico scarico merci in ZTL e Area Pedonali

PREMESSO:

che l'Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi il miglioramento della qualità della vita nel centro storico, attraverso il riconoscimento della funzione di centro commerciale "naturale" dello stesso, nonché di centro di aggregazione sociale e culturale;

che intenzione dell'Amministrazione Comunale dare concreta attuazione alla regolamentazione delle operazioni di carico e scarico delle merci all'interno della Zona Traffico Limitata

che, attualmente, i veicoli succitati determinano una situazione di evidente conflitto con pedoni e ciclisti, essendo, sia gli uni che gli altri, fruitori di uno spazio cittadino vocato, per le caratteristiche urbanistiche stesse, alla socialità e, pertanto, vissuto come proprio dai cosiddetti utenti deboli della strada;

che è, altresì, intenzione dell'Amministrazione Comunale contemperare le istanze di maggiore sicurezza da parte degli utenti deboli della strada con le esigenze di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci al fine del necessario rifornimento degli esercizi commerciali presenti nella Zona a Traffico Limitato (Zone Azzurre e Zone Verdi) e nelle Aree Pedonali (Zone Blu);

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 30/06/2016 avente ad oggetto: "NUOVI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA NEL CENTRO STORICO PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE – REGOLAMENTAZIONE CARICO E SCARICO IN ZONA ZTL E SPERIMENTAZIONE AREA PEDONALE IN CORSO CAVOUR";

VISTO l'art. 7, comma 9, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (C.d.S.) che stabilisce che i Comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine

pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, con facoltà di subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma determinata ai sensi della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 luglio 1997, n. 386;

VISTO il successivo comma 11 dell'art. 7 D.Lgs. n. 285/1992 che prevede che i Comuni hanno facoltà di riservare superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso;

DATO ATTO CHE:

- in attuazione dell'art. 36 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, della successiva Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.6.1995, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 11 giugno 1997 ha approvato il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.);
- in conformità al succitato provvedimento, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 22 febbraio 1998 ha approvato **la regolamentazione per l'accesso e la sosta nelle zone oggetto del PUT;**
- a seguito di esaustive analisi tecniche condotte nell'ambito degli strumenti di pianificazione della mobilità, con ordinanza **n. 5521/99 del 18/09/99** sono state individuate la Zona a Traffico Limitato e la Zona a Sosta Regolamentata in zone circoscritte del Comune di Pavia;
- essendosene ravvisata la necessità per motivi correlati agli aumentati volumi di traffico nelle vie adiacenti l'originaria ZTL, con deliberazioni di Giunta Comunale **n. 138 del 01/06/2006, n. 237 del 27/10/2006, n. 257 del 24 novembre 2006 e n. 12 del 20 gennaio 2007 l'Amministrazione ha modificato tale suddivisione del territorio e l'estensione delle zone regolamentate;**

DATO ATTO, altresì, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 07/08/2014 è stata approvata la modifica dell'individuazione delle zone di rilevanza urbanistica; Zone a Traffico Limitato e Zone a Sosta Regolamentata – C.so Carlo Alberto e P.zza Cavagneria;

VISTI i “Criteri per l'accesso la circolazione e la sosta dei veicoli nelle zone a traffico limitato e a sosta regolamentata”, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 30/12/2008;

VISTA l'ordinanza n°5521 del 18/9/1999 del P.U.T. Piano Urbano del Traffico;

VISTA le ordinanza n°6033 del 2007, variazioni alla ZTL ed AREE PEDONALI;

VISTA l'ordinanza n° 6176 del 2010, definizioni complessive ed indicazioni complementari ZTL e ZSR;

VISTA l'ordinanza n. 29 del 27/05/2014 – Stallo di sosta carico-scarico riservato ai veicoli elettrici, con accesso degli stessi alla ZTL oltre gli orari di carico e scarico;

VISTA l'ordinanza n. 60 del 18/09/2014 – Per il trasporto con mezzi elettrici nel centro storico;

VISTA l'ordinanza n. 62/2014 del 20/09/2014 – Nuova ZTL quadrante B ed A Verde;

VISTA l'ordinanza n. 76/2014 del 16/12/2014 avente ad oggetto "Sensi unici assi";

VISTI gli artt. 5, comma 3; 6, comma 4 lett. b) e comma 5 lett. d); 7, commi 9 e 11 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il decreto P.G. 48864/2015 e P.G. 49975/2015;

ORDINA

con decorrenza dal giorno 11 luglio 2016

1) LIMITATAMENTE A CORSO MAZZINI – CORSO CAVOUR - CORSO DI STRADA NUOVA

a) il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli indicati negli artt. 54 lett. c) d), del D.lgs. 285/1992 lungo i tratti stradali sotto indicati di vie del centro storico cittadino, tutte classificate quali Zona Azzurra a mente del vigente PUT e s.m.i.:

- **corso di Strada Nuova, nel tratto compreso tra via Cardano e p.zza Italia;**
- **corso Cavour, nel tratto compreso tra via Romagnosi e c.so S.da Nuova**
- **corso Mazzini, nel tratto compreso tra via Gazzaniga e c.so S.da Nuova**

b) il divieto di sosta a tutti i veicoli indicati sub 1a) lungo i tratti stradali sotto indicati:

- **c.so Strada Nuova, nel tratto compreso tra p.le Ponte Ticino e via Cardano;**
- **c.so Cavour, nel tratto compreso tra via f.lli Cremona via Romagnosi;**
- **c.so Mazzini, nel tratto compreso tra p.tta del Sale e via Gazzaniga;**

E' consentito, pertanto, il solo transito ai veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lett. c) (autoveicoli per trasporto promiscuo aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria) e lett. d) (autocarri destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, fino a limite massimo di 3,5 t di massa a pieno carico) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

- **in c.so Strada Nuova nel tratto compreso tra p.le Ponte Ticino e via Cardano, con**

obbligo di svolta a sinistra in via Cardano;

- **in c.so Cavour nel tratto compreso tra via f.lli Cremona via Romagnosi, con obbligo di svolta a sinistra in via Romagnosi o a destra in via Frank;**
- **in c.so Mazzini nel tratto compreso tra p.tta del Sale e via Gazzaniga, con obbligo di svolta a sinistra in via Gazzaniga;**

E' inoltre consentito l'attraversamento degli assi soprascritti in corrispondenza delle seguenti intersezioni stradali:

- **via Maffi per via Capsoni**
- **via del Carmine per via Parodi**
- **via Frank per via Romagnosi e viceversa**
- **via Pusterla – i veicoli dovranno svoltare a sinistra oppure proseguire diritto in via Porta Marica**
- **via Comi per via Rocchetta**

2) NELLE RIMANENTI STRADE DELL'INTERA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (QUADRANTIA – B – C – D)

1. la circolazione (transito e sosta attiva per carico/scarico merci) è consentita ai veicoli adibiti al trasporto merci diretti ad esercizi commerciali per effettuare operazioni di carico e scarico nella zona interessata nei soli intervalli orari estesi dalle ore 07.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00. Salvo diversa prescrizione, la sosta necessaria per l'effettuazione di dette operazioni è consentita per un periodo massimo di 30 minuti, da comprovarsi obbligatoriamente mediante esposizione di disco orario riportante l'ora di arrivo. Essa sarà effettuata in via prioritaria negli spazi allo scopo destinati e resi riconoscibili dall'apposizione del segnale indicato in fig.II 79/c, All. Tit. II D.P.R. 495/92; con le stesse modalità, la sosta per l'effettuazione delle operazioni in questione è consentita altresì negli stalli per la sosta riservati ai residenti autorizzati. Alle predette operazioni si potrà dar luogo solo mediante l'utilizzo di veicoli immatricolati per il trasporto merci aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t; è fatta salva la possibilità di procedere al rilascio di autorizzazioni in deroga alle fasce orarie e/o ai limiti di massa indicati, solo in casi eccezionali correlati alla natura, alle dimensioni geometriche e al peso delle merci o delle attività, anche a carattere lavorativo, da svolgersi come prescritto nell'allegato 1 alla Deliberazione di giunta comunale n. 328 del 30/12/2008 “ criteri per l'accesso la circolazione e la sosta dei veicoli nelle zone a traffico limitato e a sosta regolamentata “

3) NELLE ZONE PEDONALI – ZONE BLU

1. sono sempre vietate la circolazione e la sosta in area pedonale per procedere ad operazioni di carico e scarico di merci, fatta salva la possibilità di rilascio di apposite autorizzazioni in deroga, per motivi particolari, da parte dell'ufficio comunale competente;
2. sono fatte salve le eccezioni a tali divieti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, per i mezzi addetti alle operazioni di pulizia delle strade e di svuotamento dei contenitori dei rifiuti posti all'interno di ogni singola area pedonale;

E' fatto obbligo, ove previsto, agli utenti della strada che usufruiscono delle zone di sosta di cui sopra di esporre in modo interamente visibile sul parabrezza la relativa Autorizzazione .

4) L'istituzione di regolazione flessibile della sosta per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico merci e per residenti con le seguenti modalità:

- dalle ore **7,00** alle ore **10,30** e dalle ore **14,30** alle ore **16,00** , nei giorni feriali, è consentita la sosta per 30 minuti, mediante esposizione del disco orario, per operazioni di carico e scarico;
- dalle ore **10,30** alle ore **14,30** e dalle ore **16,00** alle ore **7,00** è consentita la sosta per i residenti del relativo quadrante;

nelle seguenti vie:

Quadrante A

- P.zza Botta – ang. Via Ariberto;
- P.tta Garavaglia fronte civico 2;
- via Mascheroni fronte civico 66 ;
- via S. Giovanni al fonte lato opposto civico 10;
- p.zza Guicciardi fronte civici 2 – 6 - 7;
- p.zza Italia lato opposto civico 2;

Quadrante B

- via Teatro civici 1 - 7;
- via S. Donnino civico 1;

Quadrante C

- via Comi – ang. Via Rusconi fronte civici 3/a 3/b;
- via Villa Glori fronte civici 2 – 4 – 6 - 8;
- via Porta civici 1 - 3;
- via Alboino da civico 7 a civico 3/b;
- via S. Ennodio – ang. Via Scarpa;
- via Rocchetta fronte civici 11 - 13;

Quadrante D

- via Pusterla civici da 13 a 7/b;

- via Menocchio lato opposto civici 37 - 33;
- via Teodolinda lato opposto da civici 2 - 8;
- p.zza XXIV Maggio fronte civico 9;
- via Cardano largo I° civici 5 - 7;
- via Maffi fronte civici 5 - 6;
- via Cavagna S. Giuliani fronte civici 2 . 5 ;

- l'istituzione, altresì, di n. 1 stalli di sosta riservati per i veicoli utilizzati per il carico e scarico di cose, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 285/1992, in via Capsoni in prossimità di Corso Strada Nuova;

REVOCA

ogni altra disposizione di regolamentazione della circolazione contenute nelle precedenti ordinanze, in contrasto con il presente provvedimento;

DISPONE

che le zone oggetto della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 comma 10 del D.Lgs. 285/1992, siano indicate mediante l'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale indicata nell'allegato Titolo II al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché, laddove il veicolo soste in area pedonale ovvero soste in ZTL al di fuori delle fasce orarie in precedenza indicate, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo o, in alternativa, del suo blocco, giusto il combinato disposto dall'art. 158, comma 2, lett. i) ed l), e dall'art. 159, comma 1, lett. b) dello stesso D.lgs. 285/1992;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 c.3 del D.Lgs. n. 285/1992 da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla data

ultima di affissione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs 104/2010;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data su indicata, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Luciano Bravi Responsabile del Servizio Mobilità, con ufficio in Viale Resistenza 3, tel. 0382 545088

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pavia.

Gli organi di polizia stradale competenti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 295 sono incaricati di vigilare sul rispetto del contenuto della presente ordinanza, che entra in vigore a far data dall' 11 luglio 2016

Il Responsabile del Servizio

Arch.Luciano Bravi

Bravi Luciano / ArubaPEC S.p.A.